



IMPOSTA DI BOLLO NELLE GARE PUBBLICHE – RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.7/E/2021

Posted on 18 Gennaio 2021



Category: [Opere pubbliche](#)

Tags: [agenzia delle entrate](#), [imposta di bollo](#)

L'Agenzia delle Entrate torna sull'applicabilità dell'imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella [Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021](#), relativa ad un'istanza d'interpello in materia formulata da un'impresa.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:

- la **"domanda di partecipazione"** ad una **procedura di gara negoziata** non rientra tra i documenti previsti dall'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Infatti, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, *«l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»*;
- la **"manifestazione di interesse"** che viene formulata dall'impresa dopo l'effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un'indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima;
- le **"offerte economiche"** non seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Per quel che riguarda i **capitolati d'appalto oggetto dell'istanza d'interpello**, la Risposta n.7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica **l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio**, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).

Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l'Agenzia delle Entrate conferma che gli **allegati di natura tecnica**, quali gli **elaborati grafici progettuali**, i **piani di sicurezza**, i **disegni**, i **computi metrici**, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all'**imposta di bollo in caso d'uso**, nella misura di **0,52 euro per ogni foglio o esemplare, con un minimo di 1 euro** (cfr. l'art.28 della Tariffa, parte seconda, e l'art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972).

In merito, si osserva che nella risposta in commento, l'Agenzia indica 1 euro, come misura dell'imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell'imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l'importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall'art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972).

Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.

Per completezza si ricorda, inoltre, che **per i contratti d'appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l'imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento.**

Come chiarito nel passato dall'Amministrazione finanziaria nella [R.M. 194/E/2008](#), l'**importo forfettario dell'imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti**, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt'oggi ancora da chiarire l'applicabilità dell'imposta forfettaria per gli allegati al contratto d'appalto.

In linea generale, infatti, l'Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all'imposta i documenti, allegati all'atto principale, per i quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «*agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc...)*».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all'imposta di **bollo in modo autonomo** (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di **16 euro** per ogni foglio, il **capitolato speciale**, l'**elenco dei prezzi unitari** ed il **cronoprogramma**, se allegati al contratto d'appalto.

